



Camera di Commercio
Pavia

ATTESTAZIONE PUBBLICAZIONE ALL'ALBO CAMERALE

La presente deliberazione n. 72 adottata dalla Giunta Camerale nella riunione tenutasi il giorno 28 luglio 2016 è pubblicata all'Albo camerale il giorno 4/8/2016 e vi rimarrà per 7 giorni consecutivi fino al 11/8/2016

Pavia, 4/8/16

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

(Cinzia Bargelli)





Camera di Commercio
Pavia

Indi la Giunta Camerale

vista la legge n. 3 del 27 gennaio 2012, che regolamenta la soluzione delle crisi da sovraindebitamento al fine di garantire adeguate tutele ai soggetti che, secondo quanto disposto dall'art. 1 della legge fallimentare, non sono assoggettabili alle procedure concorsuali;

evidenziato che beneficiari della norma non sono soltanto i piccoli imprenditori, le associazioni, e in genere tutti gli operatori che non possono essere sottoposti a fallimento, ma anche i consumatori, i quali - in caso di meritevolezza secondo i parametri della norma e a giudizio del competente Tribunale - potranno essere ammessi alla procedura di composizione, evitando di soggiacere alle singole azioni di recupero da parte dei creditori;

rilevato che, con la procedura di composizione, un Organismo in possesso dei requisiti previsti dalla normativa può nominare un professionista (gestore) in grado di aiutare il debitore a far fronte alla situazione debitoria e al pagamento di quanto dovuto, mediante un accordo di ristrutturazione del debito (per le imprese) o un apposito piano soggetto ad omologazione da parte del Tribunale competente (per i consumatori);

richiamata la Relazione Previsionale e Programmatica 2016 - approvata con deliberazione del Consiglio Camerale n. 15 del 16 novembre 2015 - ed in particolare l'obiettivo strategico "Agevolare la qualità delle relazioni sul mercato", nell'ambito del quale è prevista la partecipazione ad attività finalizzate a rendere operativo un Organismo camerale per la composizione delle crisi da sovraindebitamento;

preso atto che in tale ottica l'Ente camerale ha partecipato ad un progetto - a valere sul Fondo di Perequazione 2014 e coordinato da Unioncamere Lombardia - finalizzato alla costituzione di tale Organismo con il coinvolgimento in forma associata degli altri Enti coinvolti;

rilevato che, nel corso delle riunioni del Comitato dei Segretari Generali di Unioncamere tenutesi l'8 marzo e 25 maggio u.s., è stato condiviso un modello organizzativo che prevede di istituire la sede centrale dell'Organismo presso la Camera Arbitrale di Milano - Azienda Speciale della Camera di Commercio di Milano, che dovrà richiedere l'accreditamento presso il Ministero della Giustizia - supportata da sei sedi distaccate, corrispondenti alle Camere aderenti al progetto (Pavia, Como, Lecco, Monza e Brianza, Mantova, Varese) con compiti, responsabilità e ruoli distinti;





Camera di Commercio
Pavia

rilevato che sono stati predisposti sia il Regolamento degli organismi camerali per la composizione delle crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio, sulla base dello schema fornito dall'Unioncamere Italiana lo scorso 6 maggio, sia la procedura per la selezione dei gestori della crisi, previa verifica di specifici requisiti morali e professionali;

vista la bozza della Convenzione pervenuta (in atti prot. CCIAA n. 11131/2016) sottoscritta dalla Camera Arbitrale di Milano, nel testo predisposto da Unioncamere Lombardia e dal Comitato Tecnico degli Enti partecipanti, con il supporto tecnico di ISDACI;

preso atto che per la gestione delle procedure, per la preparazione del materiale informativo e per le attività di monitoraggio è prevista una stretta collaborazione tra la Camera Arbitrale di Milano, quale soggetto preposto alla nomina del gestore, e le Camere di Commercio collegate;

rilevato che in via sperimentale la Convenzione – a prescindere dalla sua validità, stabilita al 31.12.2019 - prevede che fino al 31 dicembre 2017 (salvo successive modifiche) le entrate del servizio effettivamente riscosse al netto delle spese siano suddivise in ragione del 70% per la sede centrale (Milano) e 30% per la sede collegata che riceve il caso, mentre a conclusione della fase sperimentale potranno essere ridefiniti i termini relativi ai ricavi e agli eventuali maggiori costi;

all'unanimità

d e l i b e r a

1. di approvare la “Convenzione per la gestione in forma associata dell’Organismo per la composizione delle crisi da sovraindebitamento e per la liquidazione del patrimonio” in forma associata con gli Enti camerali indicati in premessa, nel testo allegato al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante (All. “A”);
2. di autorizzare il Segretario Generale pro tempore a sottoscrivere la Convenzione e ad approvare, in fase di sottoscrizione, eventuali modifiche non sostanziali rispetto al testo allegato al presente provvedimento, qualora si rendessero necessarie.

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

(Cristina Bargelli)

Bargelli

IL PRESIDENTE

(Franco Bosi)

Bosi